

dossier

XIX Legislatura

23 dicembre 2025

LEGGE DI BILANCIO 2026

*Profili di interesse della
I Commissione Affari Costituzionali*

A.C. 2750



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_istituzioni@camera.it – ✕ [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 516/3/0/I

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AC0447.docx

NOTA

*IL PRESENTE DOSSIER CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI
DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PER IL 2026, DI COMPETENZA DELLA I
COMMISSIONE*

INDICE

SEZIONE PRIMA

La disciplina contabile della prima sezione.....	5
SCHEDA DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI COMPETENZA DELLA I COMMISSIONE	7
▪ Articolo 1, comma 239 (<i>Risorse finanziarie per il trattamento economico accessorio del personale di alcune amministrazioni</i>).....	7
▪ Articolo 1, commi 256-257 (<i>Misure relative a benefici di natura assistenziale o sociale applicabili al Presidente e ai componenti di Autorità indipendenti</i>)	8
▪ Articolo 1, comma 261 (<i>Dirigenti di seconda fascia degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia</i>).....	9
▪ Articolo 1, comma 262 (<i>Potenziamento e sviluppo della SNA</i>)	11
▪ Articolo 1, comma 270 (<i>Indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi dell'ISTAT</i>)	14
▪ Articolo 1, commi 271-272 (<i>Comitato nazionale per la bioetica; Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita</i>).....	15
▪ Articolo 1, commi 283 e 288 (<i>Assunzioni Dipartimento funzione pubblica</i>).....	17
▪ Articolo 1, commi 291-292 (<i>Limiti utilizzo taxi e autonoleggio nella PA</i>).....	19
▪ Articolo 1, comma 303 (<i>In materia di turn over per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	20
▪ Articolo 1, comma 316 (<i>Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026</i>)	21
▪ Articolo 1, comma 317 (<i>Prestatori di lavoro con contratto a termine per le Commissioni preposte alla protezione internazionale</i>).....	22
▪ Articolo 1, commi 511-514 (<i>Italiani all'estero, promozione lingua italiana e cittadinanza</i>).....	25
▪ Articolo 1, commi 631-633 (<i>Misure in materia di protezione civile</i>)	28
▪ Articolo 1, comma 691 (<i>Disposizioni continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni – Segretari comunali</i>)	33
▪ Articolo 1, comma 695 (<i>Gazzetta amministrativa</i>)	35
▪ Articolo 1, comma 696 (<i>Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni</i>).....	37
▪ Articolo 1, comma 792 (<i>Assunzioni personale civile del Ministero</i>	

<i>dell'interno)</i>	45
▪ Articolo 1, comma 833 (<i>Iscrizioni Albo segretari comunali</i>)	46
▪ Articolo 1, comma 846 (<i>Misure a favore della Comunità della Val di Non</i>)	48
▪ Articolo 1, comma 849 (<i>Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità</i>)	50
▪ Articolo 1, comma 851 (<i>Iniziative per il contrasto all'antisemitismo</i>)	55
▪ Articolo 1, comma 910 (<i>Digitalizzazione del comune di Trento</i>)	57
▪ Articolo 1, commi 915-921 (<i>Benefici in favore superstiti vittime civili violenza politica decedute anni 1970-1979</i>)	59
▪ Articolo 1, comma 950 (<i>Fondo in favore della minoranza slovena</i>)	62

SEZIONE SECONDA

▪ Articolo 9 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'interno</i>).....	65
---	----

Sezione prima

La disciplina contabile della prima sezione

Il disegno di legge di bilancio è costituito da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio. La **seconda sezione** è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti** al **contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione **non deve contenere** norme di **delega**, di carattere **ordinamentale** o **organizzatorio**, né interventi di natura **localistica** o **microsettoriale** ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI
COMPETENZA DELLA I COMMISSIONE**Articolo 1, comma 239*****(Risorse finanziarie per il trattamento economico accessorio del
personale di alcune amministrazioni)***

Il **comma 239** prevede che, a decorrere dall'anno 2026, una quota del fondo¹ destinato all'incremento delle risorse per la determinazione, da parte della contrattazione collettiva integrativa, del trattamento economico accessorio del personale (anche dirigenziale) dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri sia attribuita alle amministrazioni di cui al relativo **allegato**, al fine dell'incremento omologo. Per la determinazione della quota in oggetto, il **comma** fa rinvio a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le istituzioni individuate nel suddetto **allegato** sono: la Corte dei conti; il Segretariato generale della giustizia amministrativa; l'Avvocatura dello Stato; l'Ispettorato nazionale del lavoro; l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; l'Agenzia italiana del farmaco; l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; l'Agenzia italiana per la gioventù.

La **relazione tecnica** osserva che la dotazione del fondo richiamato dal **comma** è incrementata dalla successiva **sezione II**; l'incremento è pari a 7,90 milioni di euro annui (a decorrere dall'anno 2026)²; il conseguente importo complessivo è pari a 21.143.427 euro annui (sempre a decorrere dall'anno 2026).

¹ Fondo di cui all'articolo 14, comma 1, del [D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69](#); cfr., in merito, anche il [D.P.C.M. 15 aprile 2025](#).

² Cfr. il **capitolo 3065 del programma 23.1** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 1, commi 256-257
(Misure relative a benefici di natura assistenziale o sociale applicabili al Presidente e ai componenti di Autorità indipendenti)

I **commi 256 e 257** – introdotti al Senato – prevedono che le misure relative ai **benefici di natura assistenziale e sociale** - ivi incluse quelle in materia di previdenza complementare, anche in assenza di trattamento di fine rapporto, e di *welfare* integrativo - stabilite, esclusivamente per il personale dipendente, dalla contrattazione integrativa o da analoghi accordi, possono applicarsi **anche al Presidente e ai componenti di alcune Autorità**.

Le Autorità alle quali è riconosciuta la suddetta possibilità - sulla base di specifica delibera adottata a tal fine dai singoli Collegi o organi di vertice comunque denominati - sono le seguenti: Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione nazionale per le società e la borsa, Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità nazionale anticorruzione, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Ai relativi oneri le suddette Autorità provvedono attraverso corrispondenti risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare, in ogni caso, l'ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime, ove previsti.

Articolo 1, comma 261
(Dirigenti di seconda fascia degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia)

Il **comma 261** incrementa l'importo massimo dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'economia, da definirsi con decreto del Ministro dell'economia, rendendola poi stabile e non transitoria in attesa di specifica disposizione contrattuale.

Questo attraverso la sostituzione del comma 5 dell'articolo 7 del Regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003.

Procedendo in tal modo, tale comma viene legificato e quindi successive modifiche al medesimo dovranno essere apportate con fonte legislativa. Si ricorda che il paragrafo 3, lettera e), della **Circolare** sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di non ricorrere «all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi».

Nel sottostante testo a fronte sono evidenziate le modifiche introdotte:

Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze (DPR 227/2003)	
Testo vigente	Modifica proposta
Art. 7 <i>(Trattamento economico)</i>	Art. 7 <i>(Trattamento economico)</i>
1-4 <i>(Omissis)</i>	1-4 <i>(Omissis)</i>
5. Ai dirigenti della seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una	2. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del

Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze (DPR 227/2003)	
Testo vigente	Modifica proposta
retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale.	Ministro dell'economia e delle finanze, ferma la corresponsione di una retribuzione di posizione di misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di seconda fascia delle strutture Dipartimentali del Ministero, è riconosciuta un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione e, comunque, non superiore al valore massimo della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia delle strutture Dipartimentali del Ministero.
6-8. <i>(Omissis)</i>	6-8. <i>(Omissis)</i> .

Come si vede le principali differenze sono:

- si specifica che la retribuzione di posizione è equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di seconda fascia; il testo vigente fa in generale riferimento ai dirigenti;
- l'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro dell'economia, su proposta del Capo di Gabinetto, non è più prevista "in attesa di specifica disposizione contrattuale"
- tale indennità, attualmente prevista di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di superiore, diviene ora di importo non superiore al settanta per cento, fermo restando che essa dovrà comunque essere non superiore al valore massimo della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia delle strutture dipartimentali del Ministero.

Articolo 1, comma 262
(Potenziamento e sviluppo della SNA)

Il comma 262, introdotto dal Senato, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad **assumere a tempo indeterminato, 20 unità di personale**, già reclutate a tempo determinato, per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione.

La disposizione in commento autorizza la **Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere a tempo indeterminato** le unità di personale reclutate ai sensi dell'articolo 13, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 178/2009 (introdotti dal decreto-legge n. 36/2022) per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione.

Si ricorda che, per effetto del richiamato comma 2-ter dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 178/2009, dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con **contratti di lavoro subordinato a tempo determinato**.

Il comma 2-quater precisa che tale contingente di personale non può superare le venti unità della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le venti unità sono così ripartite:

- dieci per le attività di supporto alla didattica;
- dieci per le attività di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro.

La disposizione in esame autorizza l'**assunzione a tempo indeterminato** di tale personale con le modalità e i termini delle procedure di cui all'articolo 35-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 115/2022, (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022). In particolare, occorre che:

- si tratti di personale che abbia prestato **servizio continuativo per almeno quindici mesi** nella qualifica ricoperta;
- si effettui un **colloquio selettivo**;
- vi sia stata una **valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta**.

Infine, è disposto che l'assunzione del personale avvenga a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 178/2009, destinate alle assunzioni di personale di categoria B, posizione economica F3, nel limite di **venti unità** (numero – come già precisato – individuato dal richiamato comma 2-*quater* dello stesso articolo 13).

Il comma 2-*bis* dell'articolo 13 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a reclutare a tempo indeterminato, dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza e per lo svolgimento di specifiche attività³ (ex art. 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 178/2009), un contingente pari a:

- trenta unità di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3;
- trenta unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3 (è su tali unità che le assunzioni disposte dalla norma in commento operano).

³ Attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente; organizzazione della formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero; attività di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali; attività di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonché con il settore privato; attività di formazione, su richiesta, diretta a funzionari di altri paesi in un quadro di cooperazione internazionale; attività di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti sull'economia e la società, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private; attività di ricerca, analisi e consulenza sulla metodologia e sui criteri di valutazione della formazione offerta alla pubblica amministrazione da istituzioni pubbliche e private; attività di pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso dell'e-editing; attività di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato, della qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attività di monitoraggio; cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze nell'ambito di tutte le attività di competenza della Scuola; sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari; ogni altra competenza attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione in funzione del perseguimento delle finalità della Scuola.

L'ultimo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 13 autorizza la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023 per le assunzioni anzidette.

Articolo 1, comma 270
(Indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi dell'ISTAT)

Il **comma 270** consente all'ISTAT di incrementare le risorse finanziarie, a valere sul proprio bilancio, destinate alla corresponsione dell'**indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo (IOS)** a decorrere dall'anno 2026.

La disposizione è posta in deroga quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del [decreto legislativo n.75 del 2017](#), esplicitamente richiamato. Esso dispone in via generale che - a decorrere dal 1° gennaio 2017 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

L'**indennità per oneri specifici - IOS dei profili di ricercatore e tecnologo** è prevista dall'articolo 8 della Sezione II "Ricercatori e tecnologi" del [CCNL 5 marzo 1998](#) (contratto per il personale dirigente del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione - parte economica 1996-1997) il quale demanda la definizione dei criteri per l'attribuzione dell'indennità alla contrattazione decentrata.

Il **comma in esame** pone un **limite** all'incremento delle risorse destinate alla corresponsione della IOS in favore del personale dell'ISTAT pari, come detto, a **347.197 euro**, in considerazione dei maggiori oneri riflessi gravanti sul datore di lavoro costituiti – per il personale dipendente - dalla quota di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e dall'applicazione dell'aliquota IRAP.

La **relazione tecnica** asserisce che l'ammontare di 347.197 euro corrisponde agli oneri a carico dell'ISTAT a fronte dell'adeguamento della IOS dei ricercatori e tecnologi (pari a 235,04 euro annui per ciascuno dei tre livelli in cui sono articolati tali profili professionali) alla IOS dei corrispondenti profili del CNR (che varia da 494 a 546 euro in relazione al livello di appartenenza).

Si rammenta che l'ISTAT rientra nel novero degli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca. L'amministrazione responsabile è il Ministero dell'economia e delle finanze. Nel capitolo 1680 del bilancio del MEF è allocata la somma da destinare all'ISTAT, pari a circa 223 milioni annui di competenza e cassa a decorrere dal 2026. Tale ammontare conferma lo stanziamento previsto a legislazione vigente.

Articolo 1, commi 271-272
***(Comitato nazionale per la bioetica;
Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie
e le scienze della vita)***

Il **comma 271** disciplina la composizione numerica del Comitato nazionale per la bioetica e del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, nonché la durata del mandato.

Il **comma 272** prevede che ulteriori profili siano disciplinati con d.P.C.m.; inoltre prevede e quantifica un gettone di presenza, per il presidente e per i componenti di ciascuno dei due Comitati.

Questi due commi dettano disposizioni relative al Comitato nazionale per la bioetica – istituito dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1990](#) – ed al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita – istituito dalla [legge n. 142 del 1992 \(articolo 40, comma 2\)](#) presso la Presidenza del Consiglio.

Per quanto concerne il **Comitato nazionale per la bioetica**, si viene a ‘legificare’ una composizione numerica – massimo di trentasei membri – nonché la durata del mandato dei componenti – quattro anni – e la tipologia di atto di loro nomina – decreto del Presidente del Consiglio.

Tale Comitato è definito “organismo consultivo del Governo”.

Per il **Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita** (denominazione che si è andata mutando in prosieguo di tempo, da quella originaria che era: Comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici), si viene del pari a prevedere con disposizione di legge una composizione numerica – massimo di venti membri – nonché la durata quadriennale del mandato dei componenti e la loro nomina con decreto del Presidente del Consiglio.

Tale Comitato è definito “organismo consultivo tecnico-scientifico, di supporto al Governo”.

Ulteriore disciplina normativa dei due Comitati – circa le finalità, i compiti, il funzionamento, la composizione – è demandata a **decreto del Presidente del Consiglio**.

Tale atto individuerà altresì i Presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici, i quali siano componenti del Comitato nazionale di bioetica, tuttavia senza diritto di voto.

Inoltre si prevede la corresponsione ai presidenti ed ai componenti dei due Comitati di un **gettone di presenza**.

Esso è stabilito nel limite, rispettivamente, di 1.000 e di 800 euro, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di 15 sedute annue.

A tal fine è autorizzata la complessiva spesa di 678.000 euro annui, a decorrere dal 2026.

Articolo 1, commi 283 e 288
(Assunzioni Dipartimento funzione pubblica)

Il **comma 283, introdotto dal Senato**, dispone la riorganizzazione del **Dipartimento della funzione pubblica**, prevedendo l'istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, nonché l'assegnazione temporanea di tale unità sino alla riorganizzazione anzidetta.

Il **comma 287, anch'esso introdotto dal Senato**, quantifica gli oneri derivanti da tale disposizione (nonché di quelli relativi alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al comma 284) e individua le relative coperture.

Il **comma 283** dispone che la Presidenza del Consiglio proceda, con propri provvedimenti, alla **riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica** incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo l'istituzione di **un posto di funzione dirigenziale di livello generale**. Ciò al fine di garantire la programmazione e il coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche in termini di *performance* amministrativa, garantendo il consolidamento a lungo termine dei traguardi raggiunti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il posto da dirigente anzidetto è, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che, secondo quanto precisato dall'ultima disposizione richiamata, i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, svolgono:

- funzioni ispettive;
- funzioni di consulenza, studio e ricerca;
- altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

Il **secondo periodo del comma 283** prevede che la posizione dirigenziale di livello generale, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, sia assegnata a supporto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica **nelle more dell'adozione dei provvedimenti di organizzazione** di cui al primo periodo della disposizione in esame.

Come anticipato, infatti, il primo periodo dispone la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica.

La disposizione precisa, inoltre, che la posizione dirigenziale di livello generale può essere coperta anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

Tali limiti percentuali sono:

- 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia;
- 8 per cento dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia.

Il comma reca, infine, l'**autorizzazione di spesa** di euro 316.171 euro nell'anno 2026 e di euro 313.671 annui a decorrere dall'anno 2027.

Secondo quanto precisato nella relazione tecnica, la quantificazione è effettuata sulla base della retribuzione *pro capite* annua ("lordo Stato") prevista per un dirigente di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPF.

Il **comma 287 quantifica gli oneri** derivanti dal comma 283 (pari a 316.171 euro nell'anno 2026 e a 313.671 euro annui a decorrere dall'anno 2027) e dal comma 284 (pari a 891.040 euro nel 2026 e a 871.040 euro annui a decorrere dal 2027) relativo, quest'ultimo, alla **riorganizzazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità** con istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due nuovi servizi dirigenziali di livello non generale (per approfondimenti si rinvia alla relativa scheda).

Il comma individua, infine, le seguenti **coperture**:

- euro 311.491 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dai risparmi di spesa recati dall'abrogazione dell'articolo 7-ter del decreto-legge n. 25/2025 (che incrementa di un'unità dirigenziale generale il contingente di personale della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, quantificando gli oneri e individuando le relative coperture);
- euro 895.720 nell'anno 2026, euro 873.220 nell'anno 2027 e euro 1.184.711 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).

Si tratta di un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità della piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Articolo 1, commi 291-292
(Limiti utilizzo taxi e autonoleggio nella PA)

L'**articolo 1, comma 291**, introduce una deroga ai limiti di spesa imposti alle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e l'utilizzo di autovetture, nonché per i servizi di taxi e di autonoleggio con conducente, per i mezzi utilizzati per i servizi strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale per il triennio 2026-2028. A tal fine, al **comma 292**, è autorizzata una spesa di euro 500.000.

Il **comma 291** stabilisce che il **limite di spesa** previsto dall'articolo 5, comma 2, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) contenente disposizioni in materia di *spending review*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, **non si applica ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale** per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Il **comma 292**, autorizza a tal fine una **spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio**.

Si ricorda che l'articolo 5, comma 2, del citato d.l. stabilisce che, a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le autorità indipendenti non possono sostenere spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, in misura superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Il limite è derogabile, per il solo anno 2014, esclusivamente in presenza di contratti pluriennali già in essere. Il secondo periodo del comma 2 prevede altresì che tale limiti non si applica alle autovetture utilizzate per specifici servizi istituzionali, tra cui quelli svolti dalle Forze di polizia, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dai servizi sociali e sanitari essenziali, dall'area tecnico-operativa della difesa, dall'ANAS e dalle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

Nella relazione tecnica è precisato che la norma risponde all'esigenza di sostituire le autovetture più inquinanti e con un maggior impatto sull'ecosistema.

Articolo 1, comma 303
(In materia di turn over per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il **comma 303** ripristina per l'anno 2026 il *turn over* al 100 per cento per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 303 ripristina per l'anno 2026 il *turn over* al 100 per cento per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In altri termini, è rimossa la riduzione del *turn over* al 75 per cento per l'anno 2026, la quale era stata dettata dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) all'articolo 1, comma 825, lettera *a*).

Tali interventi normativi si dispiegano nella forma di novellazione all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Esso prevedeva (così come modificato in seguito, specie dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012) per gli anni 2010 e 2011 che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potessero assumere personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, fissando tali assunzioni nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Su tale modulazione, è intervenuta la legge di bilancio 2025 (con la citata lettera *a*) del comma 825 dell'articolo 1) con la previsione che per il solo 2026, la percentuale di *turn over* fosse del 75 per cento, non già del 100 per cento.

La disposizione ora in esame sopprime quella previsione relativa al 2026, affinché valga anche per quell'anno la percentuale 'piena' del 100 per cento (prevista per tutti gli anni a decorrere dal 2016).

Dunque il disegno di legge in esame elimina la riduzione del 25 per cento del *turn over* per l'anno 2026, introdotta dalla legge di bilancio 2025.

Si ricorda che con "assunzioni" si intende il reclutamento di personale attraverso la procedura concorsuale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), disposto tramite una determinazione della pubblica amministrazione o dell'ente interessato sulla base del piano dei fabbisogni (approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del medesimo decreto legislativo, e autorizzato con d.P.C.m. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Articolo 1, comma 316

(Misure relative al personale delle Forze di polizia, anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026)

Il **comma 316** autorizza la spesa di 114,24 milioni per il 2026, per incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico. Tale incremento è volto anche a far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici "Milano-Cortina 2026".

Il **comma 316**, introdotto dal Senato, **autorizza la spesa di 114,24 milioni per il 2026**, per incrementare i **servizi di tutela dell'ordine** e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico.

Tale incremento, si legge nella disposizione, è volto **anche** a far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici "**Milano-Cortina 2026**".

Le Olimpiadi, si ricorda, sono in programma per il periodo 6-22 febbraio 2026. Le Paralimpiadi lo sono nel periodo 6-15 marzo 2026.

Articolo 1, comma 317

(Prestatori di lavoro con contratto a termine per le Commissioni preposte alla protezione internazionale)

Il **comma 317** reca autorizzazione ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'autorizzazione è in deroga ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, ed ha una soglia di spesa di 14,61 milioni per l'anno 2026.

La disposizione è volta all'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo.

Il **comma 317**, introdotto dal Senato, reca **autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale**.

Queste Commissioni sono preposte al riconoscimento della protezione internazionale, ed operano secondo le competenze e composizione dettate dagli articoli 4 e 5 del [decreto legislativo n. 25 del 2008](#).

Oggetto dell'autorizzazione è l'avvalimento di **prestatori di lavoro con contratto a termine**, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro.

L'autorizzazione è **in deroga ai limiti di spesa** posti per le amministrazioni dello Stato (dall'articolo 9, comma 28, del [decreto-legge n. 78 del 2010](#)) per l'avvalimento di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'autorizzazione è accordata dalla disposizione, nel **limite di spesa massimo di 14,61 milioni per l'anno 2026**.

Tale quantificazione (si legge nella relazione tecnica) è riferita all'assunzione (dall'aprile 2026) con contratto a termine di 240 funzionari e 77 assistenti, onde assicurare l'attivazione di 24 sezioni aggiuntive per il riconoscimento della protezione internazionale.

Potrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento normativo, ove si punti all'istituzione di sezioni aggiuntive, con la disposizione recata entro l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008, la quale pone un 'tetto' per il numero di sezioni istituibili presso le Commissioni territoriali: un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale.

L'impegno occupazionale è teso all'adempimento degli obblighi scaturenti dal **Patto europeo sulla migrazione e l'asilo**, adottato dall'Unione europea il 14 maggio 2024.

Il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo

Il 22 maggio 2024 sono stati pubblicati nella [Gazzetta ufficiale dell'UE](#) i testi legislativi relativi al 'nuovo patto sulla migrazione e l'asilo': 1. un [regolamento](#) sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che sostituisce il cosiddetto regolamento di Dublino; 2. un [regolamento](#) concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo; 3. il [regolamento](#) che istituisce l'“Eurodac” per il confronto dei dati biometrici; 4. il [regolamento](#) che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne (cd. *screening*); 5. il [regolamento](#) che stabilisce una unica procedura comune e semplificata di protezione internazionale nell'Unione.

Sono stati inoltre approvati altri atti legislativi inclusi nel patto sulla migrazione e l'asilo e che, presentati dalla Commissione europea nel 2016, erano stati già concordati da Consiglio e Parlamento europeo nel 2022: 1. la revisione della [direttiva](#) recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; 2. il [regolamento](#) recante norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta; 3. il [regolamento](#) che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria; 4. il [regolamento](#) che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera; 5. il [regolamento \(UE\) 2021/2303](#) relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il quale ha abrogato il regolamento (UE) n. 439/2010 e ha trasformato l'Ufficio europeo per l'asilo (*European Asylum Support Office* - EASO) nell'[Agenzia dell'UE per l'asilo](#) (*European Union Agency for Asylum* – EUAA).

L'applicazione dei regolamenti è prevista nel 2026, dopo due anni dalla pubblicazione in *Gazzetta ufficiale dell'UE* (ad eccezione di singole disposizioni che recano un termine di applicazione diversa e fatta eccezione per il [regolamento 2024/1350](#) che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria, il quale è immediatamente esecutivo)⁴. Per quanto riguarda la direttiva sulle condizioni di accoglienza, gli Stati membri avranno due anni di tempo per introdurre le modifiche previste nelle loro leggi nazionali.

Il 12 giugno 2024 la Commissione europea ha adottato una comunicazione recante il [piano di attuazione comune del patto sulla migrazione e l'asilo](#), propedeutico alla predisposizione dei piani di attuazione nazionali.

Come riferito nella “[Relazione programmatica](#) sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025”, il Governo ha inviato alla Commissione il proprio piano di attuazione e sono state istituite due strutture *ad hoc*, una di livello strategico e una di livello tecnico, ossia il Comitato di coordinamento nazionale e la Struttura di missione. Si riferisce inoltre che è stato avviato un dialogo di natura tecnica con la Commissione europea in merito alla possibile anticipazione di alcuni elementi del patto (in coerenza con l'auspicio in tal senso manifestato dalla stessa

⁴ Solo l'articolo 9, paragrafo 24, di tale regolamento si applicherà a decorrere dal 12 giugno 2026.

Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, con [lettera](#) indirizzata agli Stati membri nell'ottobre 2024).

Il patto sulla migrazione e l'asilo figura fra le priorità indicate nel [Programma di lavoro della Commissione per il 2025](#). L'11 giugno 2025 la Commissione ha pubblicato una [comunicazione](#) sul suo **stato di attuazione**, nel quale si evidenzia che a metà del periodo di transizione si registrano importanti progressi a livello sia dell'UE che degli Stati membri, ma che occorre un maggiore impegno per affrontare le sfide rimanenti e per fare in modo che nel giugno 2026 sia pienamente operativo un nuovo sistema solido di gestione della migrazione.

Per approfondimenti sul **tema migratorio** e su quanto discusso in occasione delle **riunioni del Consiglio europeo** si rimanda, da ultimo, al dossier europeo [n. 144/DE Consiglio europeo - Bruxelles, 23-24 ottobre 2025](#), nonché ai dossier europei [n. 131/DE Consiglio europeo - Bruxelles, 26 e 27 giugno 2025](#) e [n. 114/DE Consiglio europeo - Bruxelles 20 e 21 marzo 2025](#), a cura dei Servizi del Senato e della Camera dei deputati.

Vd. anche i documenti dell'Unione europea [n. 16/DOCUE Conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2025](#), [n. 15/DOCUE Conclusioni del Consiglio europeo del 26 giugno 2025](#) e [n. 14/DOCUE Conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2025](#).

Articolo 1, commi 511-514
(Italiani all'estero, promozione lingua italiana e cittadinanza)

I commi in esame, introdotti durante l'esame in Senato:

- finanziano una serie di interventi per gli **italiani all'estero** e per la **promozione della lingua e della cultura italiana all'estero**;
- introducono alcune modifiche alla **procedura per l'acquisto della cittadinanza italiana per il minore straniero o apolide**, di cui il padre o la madre sono cittadini per nascita;
- intervengono sulla destinazione dei **contributi previsti per le istanze o dichiarazioni nei procedimenti in materia di cittadinanza**.

Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e di potenziare gli interventi a favore degli italiani nel mondo, la norma in esame prevede:

- l'incremento di **500.000 euro**, per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, delle risorse per la **promozione della lingua e cultura italiana all'estero**, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- l'incremento di **1 milione di euro**, per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, delle risorse per il **sostegno delle scuole statali e paritarie all'estero**, anche mediante la concessione di **borse di studio** a favore di giovani studenti di cittadinanza italiana o discendenti di cittadini italiani;
- l'incremento di **500.000 euro**, per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, delle risorse per il sostegno alla rete dei **consoli onorari** (di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18);
- l'incremento di **500.000 euro**, per l'anno 2026, delle risorse a favore del **Consiglio generale degli italiani all'estero**.

Per le stesse finalità, viene inoltre autorizzato il finanziamento, per il 2026 di:

- **500.000 euro** a favore dei **Comitati degli italiani all'estero** (di cui alla legge 23 ottobre 2023, n. 286);
- **500.000 euro** a favore delle **camere di commercio italiane all'estero**.

La disposizione in esame interviene anche sulla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), per quanto riguarda la **procedura per l'acquisto della cittadinanza italiana per il minore straniero o apolide**, di cui il padre o la madre sono cittadini per nascita.

Vengono operati **due interventi**:

- la legge (all'art. 4, co.1-bis, lettera b) prevede che il minore possa acquisire la cittadinanza italiana se i genitori o il tutore dichiarano tale

volontà e il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia successivamente a tale dichiarazione. Attualmente tale dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva. L'articolo in esame estende tale termine a **tre anni**;

- tale dichiarazione viene **esclusa dal pagamento del contributo** di importo pari a 250 euro (previsto in via generale dall'art. 9 bis, co.2).

Per intendere la disposizione, vale richiamare la stratificazione normativa in cui si colloca.

Infatti qui si novella l'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 36 del 2025, il quale ha novellato a sua volta l'articolo 4 della [legge 5 febbraio 1992, n. 91](#) (recante "Nuove norme sulla cittadinanza") introducendovi i commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Si è entro una disciplina speciale in materia di **acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero o apolide**.

Si tratta (posto il riferimento all'articolo 4 della legge n. 91 del 1992) di nuovi casi di acquisto 'per beneficio di legge' e non 'per nascita': il minore acquisterà la cittadinanza non dalla nascita ma dal giorno successivo in cui si siano verificate le condizioni previste dalla legge.

L'articolo 4 della legge n. 91 prevede, al comma 1, che gli stranieri o apolidi, discendenti (fino al secondo grado) da genitore o ascendente in linea retta di secondo grado il quale sia stato – o sia, secondo modifica introdotta dal decreto-legge n. 36 del 2025 – cittadino italiano per nascita, possano acquistare la cittadinanza italiana a condizione che facciano un'espressa dichiarazione di volontà e che siano in possesso di almeno uno degli alternativi requisiti indicati (svolgimento del servizio militare nelle forze armate italiane; impiego alle dipendenze dello Stato italiano; residenza legale in Italia da almeno due anni al compimento della maggiore età). E prevede, al comma 2, che lo straniero nato in Italia possa divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiarare, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Entro tale ordito normativo, la novellazione operata dal decreto-legge n. 36 del 2025 ha introdotto due aggiuntivi commi, il comma 1-*bis* ed il comma 1-*ter*. Quest'ultimo stabilisce che il **minore straniero o apolide** che sia divenuto cittadino italiano ai sensi del comma 1-*bis*, abbia la **facoltà**, a decorrere dal raggiungimento della **maggior età**, di **rinunciare alla cittadinanza italiana**, qualora sia in possesso della cittadinanza di altro Stato.

Ma qui rileva il comma 1-*bis* (si è detto, dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, come novellato dal decreto-legge n. 36 del 2025). Esso dispone che il **minore straniero o apolide**, discendente da **padre o madre** che abbiano

acquistato la **cittadinanza italiana per nascita**, divenga **cittadino italiano** al ricorrere di due condizioni.

Anzitutto, è necessario che i genitori medesimi ovvero il tutore **dichiarino la volontà** di acquisto dello *status* di cittadino da parte del minore.

La disposizione richiede poi il soddisfacimento di almeno uno dei due **requisiti alternativi** indicati dalle lettere *a)* e *b)*, e dunque che:

- ✓ successivamente alla suddetta dichiarazione di volontà, il minore **risieda** legalmente e continuativamente per almeno **due anni** in Italia (**lettera a)**); o che
- ✓ la **dichiarazione** di volontà sia **presentata** entro un anno **dalla nascita del minore**, o altrimenti decorrente dalla **successiva data** in cui sia costituito il rapporto di filiazione con un cittadino italiano, anche in seguito ad adozione (**lettera b)**).

È quest'ultimo il termine inciso dalla novella, che lo amplia rendendolo (anziché un anno) pari a **tre anni**, con riferimento alla nascita del minore.

Vi è poi, come detto, l'esclusione **dal pagamento del contributo** di importo pari a 250 euro (previsto in via generale dall'art. 9 bis, co.2) per le dichiarazioni in esame.

La norma attuale riassegna le risorse risultanti dal contributo (di 250 euro) previsto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina al finanziamento di progetti rivolti alla **collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione** anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari.

Il comma in esame sostituisce questa previsione, autorizzando, per le stesse finalità, la spesa di **1,2 milioni di euro annui dall'anno 2026**.

Con una **norma di mero coordinamento** viene anche aggiornata la **tabella dei diritti consolari**, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, prevedendo la gratuità della dichiarazione di cui al precedente comma 3.

Articolo 1, commi 631-633
(Misure in materia di protezione civile)

Il **comma 631**, destina al **Fondo regionale di protezione civile** risorse pari a 40 milioni di euro per il 2026, a 60 milioni ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 40 milioni annui a decorrere dal 2029.

Il **comma 632** reca uno stanziamento di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028, al fine di far fronte ai **danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive** in relazione agli eventi per i quali sia stato dichiarato lo **stato di emergenza nazionale**.

Il **comma 633** destina 2,35 milioni per l'anno 2026 al fondo per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del **sistema di allarme pubblico IT-alert**.

Il **comma 631** modifica l'articolo 2, comma 4, del [decreto-legge n. 95 del 2025](#) (come convertito dalla legge n. 118 del 2028). Tale comma 4 attribuisce al **Fondo regionale di protezione civile**, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025.

La disposizione in esame attribuisce al medesimo Fondo ulteriori risorse, pari a **40 milioni di euro per il 2026, 60 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 40 milioni annui a decorrere dal 2029**.

Riguardo al Fondo in esame, si veda il *box*, in calce alla presente scheda.

Il **comma 632** modifica l'art. 1, comma 448, della [legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022) che autorizza lo stanziamento di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, al fine di far fronte ai **danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive** in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo **stato di emergenza nazionale** verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021, nonché agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023, a determinate condizioni.

La disposizione in esame destina alle suddette finalità ulteriori risorse **pari a 50 milioni di euro per il 2027** (prevedendo per tale anno la somma complessiva di 100 milioni) e risorse pari a **50 milioni per il 2028**.

La legge di bilancio per il 2022, articolo 1, comma 448, ha previsto risorse per il finanziamento degli interventi di protezione civile connessi ad eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Tale stanziamento è destinato anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge n. 21 del 2023 (di conversione del presente decreto-legge n. 3 del 2023 che ha modificato il citato

comma 448), relative agli eventi verificatisi nell'anno 2021 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

La disposizione si applica anche - a seguito di ulteriori modifiche al citato comma 448 introdotte dall'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito dalla legge n. 111 del 2024 - agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023, alle seguenti condizioni:

- la ricognizione dei fabbisogni relativi all'evento è stata completata alla data del 1° giugno 2024;
- per l'evento non sono stati già previsti con norma primaria finanziamenti per la citata finalità.

Le disposizioni operative per la concessione dei contributi a valere sulle somme previste dal menzionato comma 448 sono dettate dalle Ordinanze di protezione civile: [13 ottobre 2022, n. 932](#) (eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020); [21 giugno 2023, n. 1009](#) (eventi 2019 e 2021, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge n. 3 del 2023, come convertito); [19 luglio 2024, n. 1089](#) (eventi 2021); [n. 1158 del 29 agosto 2025](#) (eventi 2022 e 2023).

Si ricorda che lo **stato di emergenza nazionale** disciplinato dall'art. 7 del Codice della protezione civile ([decreto legislativo n. 1 del 2018](#)) elenca tre tipologie di eventi emergenziali di protezione civile, individuando al comma 1, lettera c), le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che determinano, conseguentemente, l'emanazione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, come previsto dall'art. 24 del Codice medesimo.

Il **comma 633** modifica l'art. 1, comma 674, della [legge n. 197 del 2022](#) (legge di bilancio per il 2023). Tale comma 674 prevede una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico IT-alert.

Con la **novella** in esame si prevede la dotazione di **2,35 milioni per l'anno 2026**.

IT-alert è il sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso. Il messaggio IT-alert, che viene ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso, contiene informazioni circa lo scenario di rischio e le relative misure di autoprotezione da adottare rapidamente. Il servizio IT-alert è conforme allo standard internazionale "*Common Alerting Protocol*" (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali, di divulgazione di allerte e allarmi di emergenza e avvisi pubblici. IT-alert nasce con l'obiettivo di coprire "l'ultimo miglio" dell'informazione in ambito di protezione civile e quindi raggiungere i cittadini potenzialmente interessati da una situazione di emergenza.

Per ulteriori informazioni su IT-alert, si veda il sito: <https://www.it-alert.it/it/>.

• ***Il Fondo regionale di protezione civile***

Il Fondo, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, concorre agli interventi diretti a fronteggiare emergenze derivanti da eventi calamitosi che per loro natura o estensione comportano l'**intervento coordinato di più enti o amministrazioni** e richiedono **mezzi e poteri straordinari, in periodi di tempo limitati e predefiniti**, come **disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome**. Si tratta degli interventi previsti dall'[articolo 7, comma 1, lettera b\)](#), del medesimo codice di protezione civile. In attuazione del citato articolo 45 del codice, il [d.P.C.m 13 luglio 2022](#) (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2022, n. 231) dispone circa i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo medesimo.

Per quanto concerne la **destinazione delle risorse** attribuite al **Fondo regionale di protezione civile** dal citato art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2025, il comma 5 del medesimo art. 2 prevede che:

1. il **40 per cento** delle risorse sia destinata al **potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali**;
2. il **60 per cento** sia destinata al concorso agli interventi e alle misure urgenti per fronteggiare le emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice di protezione civile per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'**emergenza di rilievo regionale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge**.

La disposizione di cui al punto n. 1 si applica a condizione che la Regione o la Provincia autonoma interessata abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del codice medesimo. Tali norme stabiliscono nei casi di emergenze che coinvolgano più enti o amministrazioni - secondo quanto previsto dal più volte citato articolo 7, comma 1, lettera b), del codice - che le Regioni e le Province autonome, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscano provvedimenti con finalità analoghe alle deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale oppure alle ordinanze di protezione civile.

Il comma 6 del medesimo art. 2 stabilisce che la **quota del 40 per cento** - destinata al potenziamento delle strutture di protezione civile regionali e degli enti locali - sia ripartita e trasferita a ciascuna regione secondo le disposizioni dettate dal citato d.P.C.m. del 13 luglio 2022, ai seguenti articoli:

- art. 1, comma 1, il quale prevede il Fondo regionale di protezione civile sia ripartito con i seguenti criteri:
 - 30% ripartito in ugual misura per ciascuna regione quale **quota fissa**;
 - 15% ripartito proporzionalmente alla **popolazione** residente desunta dai dati Istat dell'anno precedente;
 - 15% ripartito proporzionalmente alla **superficie** territoriale desunta dai dati Istat dell'anno precedente;

- 25% ripartito in funzione della estensione delle aree R4 e R3, **rischio molto elevato ed elevato o equivalenti** individuate per il rischio frana nei piani di assetto **idrogeologico** (art. 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006) e, per il rischio **alluvione**, nei piani di gestione del rischio alluvioni (decreto legislativo n. 49 del 2010);
- 15% ripartito in funzione della popolazione residente in **comuni classificati in zona sismica 1 e 2**;
- art. 2, comma 1, primo e terzo capoverso, il quale prevede che le Regioni utilizzino le risorse loro assegnate per la realizzazione di **programmi** secondo le seguenti linee di intervento:
 - ripristino della capacità di risposta alle emergenze in considerazione dell'**intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi** delle componenti e strutture operative regionali e comunali, ivi comprese le colonne mobili impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione nonché per il **ricondizionamento**, alla **manutenzione straordinaria** e al **reintegro delle attrezzature e dei mezzi** impiegati nelle attività, qualora non convenientemente ripristinabili;
 - **potenziamento** (per una quota non inferiore al 30%) **del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali**, riservandone, di norma, a questi ultimi una quota non inferiore al 50%, sulla base delle effettive esigenze riscontrate dalle regioni sul territorio.
- art. 2, comma 2, il quale stabilisce che i **programmi** qui sopra illustrati, dopo l'approvazione delle regioni interessate, siano trasmessi al Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dall'adozione del Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni; quest'ultimo Piano generale viene trasmesso dalla Conferenza unificata al Dipartimento della protezione civile (secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del d.P.C.m. in esame);
- art. 3 e 4, che dispongono, rispettivamente sulle **modalità di trasferimento** e sulla **premialità**, con esclusione dei riferimenti agli interventi "di tipo b)", ossia i più volte richiamati interventi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice di protezione civile;
- art. 5, inerente al **monitoraggio degli interventi**, che pone in capo alle Regioni l'obbligo di trasmettere relazioni semestrali al Dipartimento della protezione civile, presso il quale è costituito apposito gruppo di lavoro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 dell'art. 2 demanda ad apposito **decreto** le disposizioni relative riparto della **quota del 60 per cento**, in deroga al citato d.P.C.m. del 13 luglio 2022.

Si prevede, quindi, con riferimento alla quota del 60 per cento, che i criteri di riparto, le modalità di trasferimento, il monitoraggio, i termini e le modalità di presentazione da parte delle regioni delle richieste e la relativa istruttoria e valutazione siano disciplinati con **decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unifica. Tale decreto è adottato **entro trenta giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Rimane ferma la **necessità di concludere il procedimento**

con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 1, comma 691
(Disposizioni continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni – Segretari comunali)

Nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto il **comma 691** volto a prevedere che gli incarichi di segretario comunale di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

Nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto nell'articolo 1 il **comma 691**. La disposizione in commento, al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevede che gli incarichi di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

Si rammenta in proposito che l'articolo 18-*quater* del citato decreto legge n. 113 del 2024 prevede, al comma 1, che il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi. Il successivo comma 2 stabilisce che, a seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi. Ai sensi del comma 3 tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24

mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 18-*quater*, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore. Il comma 4 dispone, quindi, che il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi delle disposizioni richiamate, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.200150, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti, mentre il comma 5 stabilisce che i periodi di incarico svolti ai sensi delle sopra citate disposizioni rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.

Si ricorda che, in base alla disciplina ordinaria, agli iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera - fascia professionale C - dell'albo dei segretari comunali e provinciali può essere attribuita la titolarità di sedi di segreteria comunale, singole o convenzionate, aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti. Il citato articolo 12-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e il relativo decreto attuativo del Ministro dell'interno del 29 aprile 2022 hanno previsto che, su richiesta del sindaco (o del sindaco del comune capofila, nel caso di una convenzione di segreteria), previa autorizzazione del Ministero dell'interno, gli iscritti alla suddetta fascia professionale C possano assumere, nel rispetto dei limiti temporali massimi previsti (ventiquattro mesi per effetto delle modifiche da ultimo apportate alla richiamata disposizione dall'articolo 1, comma 20-*bis*, del decreto legge n. 198 del 2022), la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore e aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti (con riferimento al singolo comune nel caso di sede singola e alla popolazione complessiva dei comuni nel caso di convenzione di segreteria), nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, qualora la sede sia vacante e la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta; dopo il rilascio dell'autorizzazione, l'incarico in oggetto è conferito dal sindaco (anche senza ulteriore pubblicizzazione e previo consenso dell'interessato) tra i segretari iscritti nella suddetta fascia professionale C.

Articolo 1, comma 695 **(Gazzetta amministrativa)**

Il comma 695, introdotto al Senato, consente agli **enti locali** di avvalersi, senza oneri a loro carico, della **Fondazione Gazzetta Amministrativa**, in occasione di **eventi straordinari** ed in attuazione del PNRR.

In particolare, si prevede che gli enti locali possono avvalersi, per assicurare il regolare ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione, in risposta ad **eventi straordinari** e critici e **senza oneri** a carico dei propri bilanci, della **Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana** quale struttura permanente di supporto alla **redazione degli atti amministrativi** necessari a fronteggiare l'emergenza, anche al fine della semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative.

Si richiamano inoltre, la Missione 1, Componente 1, e la Missione 2, Componente 4, del PNRR, di cui la disposizione in esame, come enunciato da essa, costituisce attuazione.

La **Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana** è una fondazione di partecipazione. Lo [statuto](#) dell'ente chiarisce che non ha scopo di lucro ed è apolitica. Gli scopi sono riconducibili alla promozione e ricerca in materia di Pubblica Amministrazione.

Sono membri della Fondazione il Fondatore promotore (l'avv. Enrico Michetti), gli aderenti istituzionali e i sostenitori.

Lo statuto attribuisce un ruolo di primo piano al fondatore promotore. Quanto agli aderenti istituzionali, si fa riferimento a soggetti "nominati tali previo parere favorevole del fondatore promotore, esclusivamente soggetti pubblici, enti, organismi istituzionali, società partecipate dal pubblico". Questi ultimi partecipano mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione ovvero mediante conferimento dei beni.

La Fondazione svolge attività di ricerca volta all'introduzione dell'innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione.

La **Componente 1 della Missione 1** (M1C1 destinataria di complessivi 9,74 miliardi) del [Piano nazionale di ripresa e resilienza](#) prevede due aree di intervento.

La prima area è costituita dalla **Digitalizzazione della pubblica amministrazione**, incentrata soprattutto sulla creazione di infrastrutture digitali per la p.a., sulla interoperabilità dei dati, sull'offerta di servizi digitali e sulla sicurezza cibernetica con la finalità di realizzare una trasformazione della p.a. in chiave digitale.

La seconda è dedicata in modo particolare alle misure per l'**Innovazione della pubblica amministrazione**, incentrate principalmente sulla valorizzazione del

personale e della capacità amministrativa del settore pubblico e sulla semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti.

La **missione M2C4** denominata **Tutela del territorio e della risorsa idrica** reca risorse pari a 9,87 miliardi. Il Piano specifica che la sicurezza del territorio italiano, intesa come la mitigazione dei rischi idrogeologici, la salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, l'eliminazione dell'inquinamento delle acque e del terreno, e la disponibilità di risorse idriche sono aspetti fondamentali per assicurare la salute dei cittadini e, sotto il profilo economico, per attrarre investimenti. Sulla base di queste premesse la componente 4 pone in campo azioni per rendere il Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici, proteggendo la natura e le biodiversità.

Si ricorda che la Fondazione Gazzetta Amministrativa è destinataria di un contributo pubblico di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, come stabilito dalla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, comma 511).

Oltre ad autorizzare tale spesa, la disposizione da ultimo richiamata prevede che le pubbliche amministrazioni si avvalgano della Fondazione per azioni strategiche di semplificazione delle procedure amministrative per una maggiore efficienza, anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di *rating*. Tale potenziamento della capacità amministrativa – specifica la disposizione - muove “in coerenza” con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 1, comma 696
(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)

Il **comma 696** indica che nei successivi commi da 697 a 714 saranno individuati i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011

In particolare, la disposizione in commento specifica che il LEP saranno definiti in attuazione **dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011**, sulla base di macroaree di intervento nelle materie di cui **all'articolo 14, comma 1**, del medesimo decreto legislativo.

In proposito, si ricorda preliminarmente che **l'articolo 117, secondo comma, lettera m)**, della Costituzione rimette alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato** la “determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”

Ciò premesso, si segnala che il **decreto legislativo n. 68 del 2011** (disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario) è stato adottato in attuazione della **legge n. 42 del 2009** (recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale), il cui **articolo 20, comma 2, demanda** alla **legge** statale la **determinazione dei LEP**. Fino a tale nuova determinazione, si sarebbero considerati i LEP già fissati in base alla legislazione statale. In particolare, obiettivo del decreto legislativo n. 68 del 2011 è che le fonti di finanziamento dei LEP delle regioni a statuto ordinario siano rappresentate dalla compartecipazione all'IVA e dall'addizionale regionale all'IRPEF (opportunamente rimodulate ed eventualmente perequate), nonché da entrate proprie, con **superamento** del sistema dei **trasferimenti erariali** e della perequazione basata sulla **spesa storica**.

In materia di individuazione di tali fonti di finanziamento interviene lo schema di decreto legislativo attuativo della legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023 (atto n. 276).

Il richiamato **articolo 14** del decreto legislativo n. 68 del 2011 ha determinato le materie per le quali è necessario, con riferimento alle regioni a statuto ordinario, determinare i **LEP**. Si tratta di **sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale per la spesa in conto capitale**, oltre che delle altre materie per le quali, in base al già richiamato articolo 20 della legge n. 42, la legge statale individuerà dei LEP.

In base **all'articolo 13** del medesimo decreto legislativo il procedimento per la definizione, il finanziamento e l'attuazione dei LEP, è basato sulle seguenti fasi:

- indicazione, da parte della legge statale (ma per le materie indicate dall'articolo 14 cfr. infra) delle **modalità di determinazione dei LEP** da garantirsi su tutto il territorio nazionale e contestuale determinazione delle **macroaree di intervento**, ciascuna delle quali omogenea per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore (comma 1);
- **definizione dei LEP previa determinazione**, per ciascuna macroarea di intervento, **dei costi e dei fabbisogni standard**, nonché delle metodologie di monitoraggio e valutazione dell'efficienza e appropriatezza dei servizi offerti (comma 2);
- proposizione da parte del Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità (oggi confluito nella legge di bilancio) o con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, previo parere della Conferenza unificata, di **norme volte a realizzare l'obiettivo della convergenza verso i LEP** dei costi e fabbisogni standard dei livelli di governo, nonché degli obiettivi di servizio (comma 3);
- **ricognizione con DPCM**, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili di carattere finanziario, dei LEP nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale (comma 4).

Come si è visto, la disposizione in commento precisa che si intende dare attuazione a quanto previsto in particolare dal **comma 2 dell'articolo 13** (definizione dei LEP previa determinazione, per ciascuna macroarea di intervento, dei costi e dei fabbisogni standard, nonché delle metodologie di monitoraggio e valutazione dell'efficienza e appropriatezza dei servizi offerti); sembra quindi doversi intendere che quanto previsto dai commi 3 (individuazione in legge di bilancio di norme volte a realizzare la convergenza verso i LEP) e 4 (ricognizione con DPCM dei LEP esistenti) risulta superato da quanto previsto dai successivi commi da 697 a 714.

L'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2011 è **stata più volte rinviata**. Da ultimo, la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 788), ha ulteriormente differito (**dal 2023 al 2027**, o, se si realizzeranno le condizioni, **al 2026**) l'entrata in vigore dei meccanismi, definiti dal decreto legislativo n. 68 del 2011, di finanziamento

delle funzioni regionali e diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle “funzioni LEP” e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali. Conseguentemente non è stato attuato il processo di definizione dei LEP individuato dagli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo e sopra richiamati.

Nel frattempo, come ricordato anche dalla relazione illustrativa, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha previsto, nell’ambito della Missione 1, Componente 1, la “riforma del quadro fiscale subnazionale” (Riforma 1.14), la quale consiste nel completamento del federalismo fiscale regionale.

Prima della revisione del PNRR adottata con la decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025, la riforma (M1C1-119) avrebbe dovuto essere completata entro il primo trimestre del 2026.

A seguito della revisione del PNRR, il termine per l’adozione della riforma è stato spostato al **secondo trimestre del 2026**. L’obiettivo è stato inoltre rimodulato facendo riferimento all’“Entrata in vigore di atti normativi che definiscano i livelli essenziali delle prestazioni per il federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario **in almeno due settori di intervento**”.

Si segnala in proposito che il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge **S. 1623** recante delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. L’esame in sede referente del provvedimento è stato avviato nella seduta del 26 novembre 2025. Il disegno di legge sostituisce i principi e criteri direttivi della delega in materia di determinazione dei **LEP** di cui all’articolo 3 della **legge n. 86 del 2024**, di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di **regionalismo differenziato**. Ciò a seguito della **sentenza n. 192 del 2024** della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il richiamato articolo 3, comma 1, della legge n. 86⁵ a causa della “genericità”

⁵ La disposizione richiamata prevedeva che la delega venisse esercitata nel rispetto dei principi e criteri direttivi sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022). Tali commi delineavano in realtà una diversa procedura per l’emanazione di una fonte secondaria – i D.P.C.M. – chiamati a definire i LEP. I DPCM dovevano essere presentati da una Cabina di regia a tale scopo istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, oppure, nel caso in cui la Cabina di regia non riuscisse a concludere la sua attività nei tempi stabiliti, da un Commissario appositamente nominato; al tempo stesso, nell’ambito di questa procedura si prevedeva, al comma 793, che la Cabina di regia effettuasse, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, con riferimento alle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario nonché una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell’ultimo triennio; individuasse le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e determini i medesimi LEP nell’ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e sulla base delle ipotesi

dei criteri direttivi per numerose e variegate materie⁶. La delega, in base **all'articolo 1** del disegno di legge, interessa le materie che l'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 individua come "materie LEP"⁷ e cioè materie nelle quali l'eventuale trasferimento di competenze ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve essere preceduto dalla previa individuazione dei LEP validi su tutto il territorio nazionale; **viene fatta eccezione per la tutela della salute**, per la quale, pur essendo individuata come "materia LEP" dalla legge n. 86, rimane valido il vigente meccanismo di individuazione dei LEA (su cui cfr. *infra* la scheda di lettura relativa ai commi da 697 a 705). Il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 86 individua infatti le seguenti "materie LEP":

- a) norme generali sull'istruzione;
- b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) istruzione;
- e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- f) tutela della salute;
- g) alimentazione;
- h) ordinamento sportivo;
- i) governo del territorio;
- l) porti e aeroporti civili;
- m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
- n) ordinamento della comunicazione;

tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società SOSE Spa in collaborazione con l'ISTAT e con il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO).

⁶ Secondo il Giudice delle leggi, le finalità indicate dal comma 791 (come il "pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni", l'"assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari" e il "favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza") risultano troppo generiche e inadeguate a guidare il potere legislativo delegato. Inoltre, le norme procedurali contenute nei commi 792 e seguenti della legge n. 197/2022 non sono state giudicate sufficienti a soddisfare lo standard dell'articolo 76 della Costituzione, poiché tale norma costituzionale esige che il potere governativo sia guidato dalle Camere. Il vizio di incostituzionalità risiede anche nella pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi plurisettoriali (*per relationem*) per numerose e variegate materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e bilanciamenti, una determinazione così generica dei criteri direttivi è destinata all'indeterminatezza.

⁷ La sentenza n. 192 del 2024 ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della distinzione tra "materie LEP" e "materie no LEP" nell'ambito del regionalismo differenziato. In particolare, la Corte ha segnalato che, nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come "no-LEP", i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia "no-LEP" e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (*Considerato in diritto* 15.2)

- o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali⁸.

Il successivo articolo 2 della legge n. 86 del 2024, vincola, al **comma 1, lettera g)**, il legislatore delegato, tra i principi e criteri direttivi generali di delega, ad “effettuare il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, e prevedere **forme di raccordo con i LEP già individuati** e in corso di definizione in materie ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, con particolare riferimento alle **materie di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 68 del 2011**”

Si tratta, come si vede, del medesimo articolo 14 richiamato dalla disposizione qui in commento; conseguentemente, il principio di delega del disegno di legge S. 1623 richiamato appare affidare l’individuazione dei LEP nelle materie dell’articolo 14 (sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale per la spesa in conto capitale) ai criteri e alle procedure individuate dai commi da 697 a 714 dell’articolo 1 del disegno di legge di bilancio in commento; al tempo stesso, si verifica un’“intersezione” tra le materie del richiamato articolo 14 – e quindi oggetto di attuazione nel disegno di legge di bilancio in esame in forza del richiamo contenuto dalla disposizione in commento - e quelle oggetto di delega da parte della legge n. 86 con riferimento alla materia “**istruzione**”, oggetto di principi e criteri direttivi specifici da parte del disegno di legge S. 1623 al Capo II (articoli da 4 a 13); infine, deve essere però anche considerato che i commi da 712 a 714 dell’articolo 1 del disegno di legge di bilancio, pur recando la rubrica “livelli essenziali delle prestazioni nella materia “istruzione”, intervengono in realtà in materia di università mentre i precedenti commi da 706 a 711, nell’ambito dell’individuazione dei LEP in materia di assistenza, disciplinano anche il tema dei LEP nel settore dell’assistenza agli alunni con disabilità, oggetto di principi e criteri direttivi specifici di delega all’articolo 10 del disegno di legge S. 1623.

⁸ Sono quindi considerate “materie no LEP” ai fini del trasferimento di competenze nell’ambito del regionalismo differenziato, e quindi non oggetto di delega da parte della legge n. 86 (ma si ricordi l’interpretazione costituzionalmente orientata della distinzione offerta dalla sentenza n. 192 e richiamata nella precedente nota) le seguenti competenze concorrenti: rapporti internazionali e con l’Unione europea; commercio con l’estero; professioni; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Si segnala inoltre che la disposizione in commento, come si è visto, fa in generale riferimento all'individuazione dei LEP nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 mentre nei successivi articoli non si fa riferimento all'individuazione dei LEP per quanto riguarda la **spesa in conto capitale nel trasporto pubblico locale**.

Si valuti quindi l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni in commento e il disegno di legge S. 1623.

• ***I LEP nella legislazione e nella giurisprudenza della Corte costituzionale***

I LEP nella legislazione

Numerose norme statali hanno altresì provveduto, nel tempo, all'individuazione dei LEP nelle materie di competenza concorrente e in quelle di competenza esclusiva. Alcune di queste norme sono state adottate **anche al di fuori dell'iter** di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 68 del 2011. Si possono distinguere, a tal riguardo:

- **Norme che hanno determinato direttamente i LEP**, senza necessità di ulteriori interventi attuativi da parte di fonti normative. Si tratta spesso di norme di carattere procedimentale, quali, ad esempio, quelle individuate dall'art. 29, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge n. 241 del 1990 – introdotti dall'art. 10 della legge n. 69 del 2009 – in materia di obblighi della pubblica amministrazione relativamente ad alcuni istituti e diritti dei soggetti interessati nell'ambito del procedimento amministrativo;
- **Norme che hanno rinviato ad altre fonti**, in particolare a **decreti legislativi**, a **DPCM** o a **decreti ministeriali**. In linea generale, si ricorre ai decreti legislativi quando si intende conferire valore di norma di rango primario a LEP la cui definizione non richiede disposizioni di carattere eccessivamente tecnico; è il caso, ad esempio, dei LEP in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale (individuati con i d. lgs. n. 59 del 2004, nn. 76 e 77 del 2005, n. 226 del 2005), o del reddito di inclusione (ReI), introdotto come LEP da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale dal d. lgs. n. 147 del 2017, in attuazione della delega di cui alla legge n. 33 del 2017. Il ricorso alla fonte secondaria prevale, invece, quando occorre procedere a un'individuazione dettagliata e puntuale delle prestazioni da erogare. È il caso, ad esempio, dei livelli essenziali di assistenza (**LEA**) in materia sanitaria, individuati dal DPCM 29 novembre 2001, aggiornato, da ultimo, con DPCM 12 gennaio 2017;
- **Norme che hanno previsto prestazioni** non espressamente configurate dal legislatore come LEP, ma **individuare ex post** come tali in sede interpretativa.

Si tratta, ad esempio, del caso dei criteri di assegnazione delle case popolari, definite dalla Corte costituzionale come LEP nella sentenza n. 121 del 2010.

Più recentemente, l'**art. 1, comma 159**, della **legge n. 234 del 2021** (legge di bilancio 2022) ha fornito una definizione dei **livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)** – sottoinsieme della più ampia categoria dei LEP, analogamente ai menzionati LEA – come gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. Il successivo **comma 160** ha previsto che, al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) della legge n. 328 del 2000 (legge non attuata che all'art. 22 definiva le aree delle prestazioni sociali che costituiscono LEP).

I successivi **commi 167 e 169** della legge di bilancio 2022 hanno stabilito, infine, che rispettivamente con DPCM e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano, nel primo caso, determinate le modalità attuative dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e, nel secondo caso, definiti i LEPS negli altri ambiti del sociale individuati dall'art. 22 della legge n. 328 del 2000.

Per maggiori dettagli si rinvia alle **schede di lettura degli articoli da 124 a 128**.

Sui LEP si veda, da ultimo, il [documento conclusivo](#) dell'indagine conoscitiva in materia approvato dalla **Commissione parlamentare per le questioni regionali** nella seduta dell'11 giugno 2025 e la [documentazione acquisita](#) nel corso delle audizioni su stato di attuazione e prospettive del federalismo fiscale che la **Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale** sta svolgendo.

I LEP nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

La Corte Costituzionale ha in più occasioni evidenziato che “nella **perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009**, che non può non tradursi in incompiuta attuazione dell'art. 119 Cost., l'intervento dello Stato sia ammissibile nei casi in cui [...] esso risponda all'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa (**sentenze n. 273 del 2013 e n. 232 del 2011**). Tali interventi si configurano infatti come «portato temporaneo della perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale» (**sentenza n. 121 del 2010**), che ben possono essere ritenute giustificazioni sufficienti per legittimare l'intervento del legislatore statale limitativo della competenza legislativa residuale delle Regioni, (così le sentenze n. 273 del 2013 e n. 232 del 2011, in materia di trasporto pubblico locale).

Sempre la Corte ha rilevato che “il mancato completamento della transizione ai costi e fabbisogni standard, funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio e il sistema di perequazione, non consente, a tutt’oggi, l’integrale applicazione degli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali previsti dall’art. 119 Cost.” (sentenza n. 273 del 2013).

La Corte dunque “ha ben presente, al riguardo, il disposto dell’art. 119, quarto comma, Cost., secondo cui le funzioni attribuite alle Regioni sono finanziate integralmente dalle fonti di cui allo stesso art. 119 (tributi propri, partecipazioni a tributi erariali e altre entrate proprie). Ritiene peraltro che, in mancanza di norme che attuino detto articolo [...] l’intervento dello Stato sia ammissibile nei casi in cui [...] esso, oltre a rispondere ai richiamati principi di eguaglianza e solidarietà, riveste quei caratteri di straordinarietà, eccezionalità e urgenza conseguenti alla situazione di crisi internazionale economica e finanziaria” (sentenza n. 10 del 2010).

Da ultimo, la Corte ha richiamato nuovamente il Legislatore nella **sentenza n. 192 del 2024**, rilevando che “è improcrastinabile l’attuazione del fondo perequativo previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011: un ordinamento che intende attuare la punta avanzata del regionalismo differenziato non può permettersi di lasciare inattuato quel modello di federalismo fiscale «cooperativo» (**sentenza n. 71 del 2023**), disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai suoi decreti attuativi, che ne consente un’equilibrata gestione”.

Articolo 1, comma 792
(Assunzioni personale civile del Ministero dell'interno)

Il **comma 792** integra la disposizione in materia di assunzioni di personale civile del Ministero dell'interno di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 25 del 2025. In particolare, si prevede che i concorsi in questione saranno organizzati in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (cd. commissione RIPAM).

Il richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 25 del 2025 ha incrementato di 200 unità (nell'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo) la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno "al fine – recita la norma al comma 1 - di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori", in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali. Per approfondimenti vedi [qui](#) il dossier schede di lettura sul provvedimento.

La Commissione RIPAM è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate.

Articolo 1, comma 833
(Iscrizioni Albo segretari comunali)

Nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto il **comma 833**, con il quale si prevede che, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno - in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 18 novembre 2024 - è autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

Nel corso dell'esame Senato è stato introdotto nell'articolo 1 il **comma 833**. La disposizione prevede, al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, che, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, è autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

Si rammenta che l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 – recante il Regolamento in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali - disciplina l'accesso in carriera degli stessi. La disposizione prevede, al comma 1, che siano iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero

dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Ai sensi del comma 2, l'abilitazione è rilasciata al termine di un corso-concorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni. Al corso, secondo quanto previsto dal comma 3, si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato. Il successivo comma 6 stabilisce poi che al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30% e che, al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi⁹.

⁹ Per la disciplina generale relativa ai segretari comunali e provinciali si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 97 e seguenti del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 1, comma 846 ***(Misure a favore della Comunità della Val di Non)***

Il **comma 846, introdotto al Senato**, autorizza la spesa di **50 mila euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** in favore della **Comunità della Val di Non** in provincia di Trento.

In particolare, la disposizione individua le seguenti attività che possono essere finanziate:

- attività di **studio**;
- redazione dello **Statuto**;

Si segnala che lo [Statuto della Comunità della Val di Non](#) risulta adottato ed è disponibile sul sito istituzionale dell'ente

- approfondimento **normativo**;
- potenziamento delle **iniziative culturali, educative e sociali** legate alla **comunità linguistica ladino-retica** della Val di Non, incluse quelle relative alla costituzione dell'**Istituto Anaune di cultura ladino-retica** (non ancora istituito).

Le **comunità di valle** sono enti locali intermedi previsti dalla legge della **provincia autonoma di Trento** del 16 giugno 2006, n. 3, per l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative dei comuni.

Le comunità sono dotate di un proprio statuto che disciplina tra l'altro le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi della comunità (art. 14, LP 3/2006) che sono il consiglio dei sindaci; il presidente; l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo (art. 15, LP 3/2006).

Nella Val di Fassa, situata nella parte nord-orientale della provincia, è costituito il *Comun general de Fascia* istituito dalla legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1, ente sovracomunale al quale la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina ivi residente.

La Comunità della Val di Non, con capoluogo Cles, comprende i comuni situati nella parte nord-occidentale della provincia di Trento, tra la Valle di Sole e la Provincia di Bolzano. Anche nella Val di Non è presente un gruppo linguistico, quello degli Anauni o Nònesi, parlante una variante della lingua ladina, conosciuta come **ladino-retica**, derivante dalla lingua parlata dai Reti che popolavano l'area in epoca pre-romana.

Per quanto riguarda la costituzione dell'Istituto Anaune di cultura ladino-retica, compresa tra le finalità della disposizione in commento, si segnala che al Senato è stata presentata una proposta di legge di iniziativa parlamentare di cui non è ancora iniziato l'esame, finalizzata al riconoscimento e alla tutela del gruppo linguistico ladino - retico della Val di Non nella provincia autonoma di Trento. Tra le misure previste vi è l'**istituzione un istituto culturale**, espressione dei comuni e delle altre risorse identitarie del territorio ([A.S. 1539](#), art. 3). A Sanzeno, nei pressi di Cles, si trova il [Museo Retico](#).

Articolo 1, comma 849
(Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

Il comma 849, introdotto dal Senato, incrementa di due milioni di euro il Fondo per le pari opportunità al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per recuperare gli uomini autori di violenza.

La disposizione incrementa di due milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il **Fondo per le politiche relative ai diritti e alla pari opportunità**.

Con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223/2006 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, dotandolo di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tale autorizzazione è stata successivamente incrementata sulla base di singole disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie (su cui v. *box*).

L'incremento in oggetto – secondo quanto chiarito nel richiamo normativo presente nella disposizione (*ex art. 26-bis* del decreto-legge n. 104/2020) – è disposto al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il **recupero degli uomini autori di violenza**. Nello specifico, la disposizione in commento intende dare concreta attuazione alle finalità anzidette. In proposito, si ricorda che il secondo periodo del comma 1 del già richiamato articolo 26-*bis* precisa che le risorse stanziare da tale disposizione (1 milione a decorrere dal 2020 in favore del Fondo per le pari opportunità) possono essere destinate esclusivamente per l'istituzione e il potenziamento dei **centri di riabilitazione per uomini maltrattanti**.

• ***Il Fondo per le pari opportunità nella legislazione finanziaria***

La **legge finanziaria 2007** (L. n. 296/2006, art. 1, comma 1261), ha incrementato il Fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. La disposizione ha inoltre stabilito che una quota parte dell'incremento fosse destinata al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, successivamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità.

La **legge finanziaria 2008** (L. n. 244/2007) ha rideterminato lo stanziamento per il Fondo in 44,4 milioni per il 2008, a 44,4 milioni per il 2009 e a 4,9 milioni per il 2010, nonché ha istituito, per il solo anno 2008, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato ad un Piano contro la violenza alle donne, le cui risorse sono confluite nel citato cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia. Pertanto, la legge di bilancio 2008 (legge n. 245/2007) esponeva sul capitolo 2108 uno stanziamento pari a 64,4 milioni per il 2008.

La **legge finanziaria 2009** (L. n. 203/2008) ha rideterminato lo stanziamento del Fondo nella misura di circa 30,0 milioni nel 2009, di 3,3 milioni nel 2010 e di 2,5 milioni nel 2011. Inoltre l'articolo 10, comma 5 del D.L. n. 39/2009 destinava 3 milioni di euro del Fondo pari opportunità per l'anno 2009 al sostegno alla ricostruzione di centri di accoglienza per le donne e le madri in situazioni di difficoltà nelle zone dell'aquilano colpite dal sisma dell'aprile 2009.

Nel corso dell'esercizio 2009, l'articolo 13, comma 3 del D.L. n. 11/2009 (legge n. 38/2009), ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2009 per l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento pari opportunità del numero verde per le vittime degli atti persecutori mediante l'utilizzo del Fondo pari opportunità. L'articolo 6, comma 2 del medesimo D.L. n. 11/2009 (legge n. 38/2009) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di 3 milioni di euro per il 2009 al sostegno e alla diffusione sul territorio dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere (articolo 1, comma 1261, legge n. 296/2006).

La **legge finanziaria 2010** (L. n. 191/2009) ha rideterminato lo stanziamento in 4,3 milioni per il 2010, per il 2011 in 2,4 milioni e per il 2012 in 2,4 milioni.

La **legge di stabilità 2011** (L. n. 220/2010) ha ridefinito le risorse del Fondo in circa 18,1 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

La **legge di stabilità 2012** (L. n. 183/2011) ha rideterminato le risorse del Fondo in circa 10,5 milioni per il 2012, in 11,6 milioni per il 2013 e in 12,8 milioni per il 2014.

La **legge di stabilità 2013** (L. n. 228/2012) ha rideterminato lo stanziamento del Fondo in 10,8 milioni per il 2013, in 11,6 milioni per il 2014 e in 11,7 milioni per il 2013.

Importanti misure sono state adottate con il D.L. 93/2013 (conv. L. n. 119/2013) che:

- ha disposto un incremento del predetto Fondo di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2013, vincolati al finanziamento del piano contro la violenza di genere (art. 5, comma 4). Per gli anni 2014, 2015, e 2016 ha provveduto la legge di stabilità 2014, aumentando ulteriormente il Fondo di 10 milioni per ciascuno di questi anni, con vincolo di destinazione al piano medesimo (art. 1, comma 217, L. n. 147/2013). Per il triennio 2017–2019 è intervenuta la legge di bilancio 2017, che ha aumentato di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio la dotazione finanziaria del Fondo sempre in favore del Piano (art. 1, co. 359, L. n. 232/2016). Per il triennio 2019–2022 la legge di bilancio 2020 ha incrementato la dotazione del Fondo di 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio per la realizzazione del piano (L. n. 160 del 2019);

- ha incrementato il Fondo di 10 milioni di euro per il 2013, di 7 milioni per il 2014 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2015 per il potenziamento delle forme di

assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (art. 5-bis, co. 2).

Successivamente, le **leggi di bilancio 2017** (L. n. 232 del 2016) e **2018** (L. n. 205 del 2017) hanno disposto, con interventi di sezione seconda, un rifinanziamento del Fondo per le politiche di pari opportunità di circa 40 milioni di euro annui aggiuntivi fino al 2020. La legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 358) aveva altresì stabilito la possibilità di destinare risorse aggiuntive in favore delle politiche di pari opportunità, nel limite massimo di 20 milioni di euro per il 2017, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020. Tale disposizione era prevista per il solo 2017.

La **legge di bilancio 2019** (L. n. 145 del 2018) ha operato con interventi di sezione seconda un definanziamento del Fondo di 1,75 milioni di euro nel 2019, nonché di 1,78 mln nel 2020 e 1,79 nel 2021, facendo risultare le previsioni del bilancio integrato pari a 62,3 milioni di euro per il 2019.

La **legge di bilancio 2020** (L. n. 160 del 2019), da un lato, ha operato, con interventi di sezione seconda, un definanziamento di 1,28 milioni di euro nel 2020, nonché di 1,44 mln nel 2021 e 2,2 nel 2022 delle previsioni a legislazione vigente. Al contempo, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per l'attuazione delle nuove disposizioni sul numero telefonico nazionale anti violenza e anti stalking (art. 1, co. 352), nonché di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2022, al fine di finanziare il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (art. 1, co. 353).

Tra gli **interventi legislativi approvati nel corso degli ultimi anni**, che prevedono una specifica destinazione delle risorse del Fondo, si ricorda in particolare che:

- il decreto-legge n. 34 del 2020, il c.d. decreto-legge rilancio, ha incrementato la dotazione del Fondo di 4 milioni di euro a decorrere dal 2020 (art. 105-*quater*) al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. Nei limiti delle risorse stanziare, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, che garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime, nonché a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento;

- con un'ulteriore disposizione (art. 105-bis), il medesimo D.L. n. 34 del 2020 ha integrato il Fondo con 3 milioni di euro per il 2020, finalizzando le risorse incrementali a contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Per la medesima finalità la legge di bilancio 2021 (L. n. 178 del 2020) ha destinato 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (art. 1, comma 28);

- il decreto legge n. 104 del 2020 (articolo 26–bis), ha incrementato la dotazione del Fondo di un ulteriore milione di euro a decorrere dal 2020, destinando tale incremento esclusivamente all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.

La **legge di bilancio 2022** (L. n. 234 del 2021) ha incrementato il Fondo: di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il finanziamento del Piano strategico di genere (art. 1, co. 139–148); di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il finanziamento del Piano strategico nazionale contro la violenza di genere (art. 1, co. 149–150); di 2 milioni di euro per il 2022, per misure di recupero degli uomini autori di violenze (art. 1, co. 661–667); di 5 milioni di euro per l’anno 2022, destinando tali risorse ai centri antiviolenza e alle case rifugio (art. 1, co. 668); di 5 milioni di euro per il 2022 per l’istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti (art. 1, co. 669) e di ulteriori 5 milioni per il 2022 al fine di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (art. 1, co. 670).

Il Fondo è stato ulteriormente rifinanziato, per il 2023, di circa 13 milioni di euro con la **legge di bilancio 2023** (L. n. 199 del 2022), destinati alle diverse finalità. In particolare, la legge: ha incrementato – portandole da 5 a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 – le risorse del fondo al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne (art. 1, co. 338); ha stanziato 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui dal 2024 per l’attuazione del Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (co. 339); ha incrementato il Fondo rispettivamente di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro annui dal 2024 – da destinare al potenziamento dell’assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza – e di 1,85 milioni di euro per il 2023 da destinare al c.d. reddito di libertà delle donne vittime di violenza (co. 340 e 341).

Con la **manovra finanziaria per il 2024** (legge n. 213/2023) è stato previsto un rifinanziamento del Fondo per complessivi 22 milioni di euro, così destinati: un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024–2026 e a 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in favore del c.d. reddito di libertà per le donne vittime di violenza (art. 1, co. 187); l’incremento da 1 a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024–2026 della quota del Fondo riservata all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere (art. 1, co. 188); il rifinanziamento – pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024–2026 – delle risorse del Fondo destinate alla realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne (art. 1, co. 189); l’incremento di 3 milioni di euro dal 2024 delle risorse del Fondo al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, in particolare attraverso iniziative formative (art. 1, co. 190).

Da ultimo, con la **legge di bilancio 2025** (legge n. 207/2024) si prevede: l’incremento di 3 milioni di euro a decorrere dal 2025 finalizzato ad attività di orientamento e formazione al lavoro per le donne vittime di violenza allo scopo di consentirne l’emancipazione e l’indipendenza economica (art. 1, comma 221); l’ulteriore incremento di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2025 da destinare

al c.d. reddito di libertà per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza (art. 1, comma 222); l'incremento di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le finalità di cui all'articolo della legge n. 187/2023 (art. 1, commi 575–576), tra le quali si ricorda la promozione della partecipazione femminile e l'incentivazione di azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere.

Articolo 1, comma 851
(Iniziative per il contrasto all'antisemitismo)

Il comma in esame finanzia con **300.000 euro** iniziative per il **contrasto all'antisemitismo a favore dei comuni**.

La norma autorizza per il 2026 la spesa di **300.000 euro**, da ripartire tra i comuni con più di **80.000 abitanti**, per l'organizzazione di eventi celebrativi per il **contrasto all'antisemitismo** e il **ricordo delle vittime delle leggi razziali**, nonché per la **promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità**. I termini e le modalità per la ripartizione delle risorse saranno stabiliti con decreto del ministro dell'Interno.

Di seguito, l'elenco dei comuni italiani con più di **80.000 abitanti** ordinati per popolazione residente. Dati Istat aggiornati al 01/01/2025

ROMA	2.746.984	BERGAMO	120.580
MILANO	1.366.155	SASSARI	120.497
NAPOLI	908.082	TRENTO	118.911
TORINO	856.745	PESCARA	118.419
PALERMO	625.956	FORLI'	117.609
GENOVA	563.947	SIRACUSA	115.636
BOLOGNA	390.734	VICENZA	110.492
FIRENZE	362.353	BOLZANO	106.463
BARI	315.473	TERNI	106.411
CATANIA	297.517	PIACENZA	103.464
VERONA	255.133	NOVARA	102.573
VENEZIA	249.466	ANCONA	99.469
MESSINA	216.918	UDINE	98.320
PADOVA	207.694	ANDRIA	96.607
BRESCIA	199.949	AREZZO	96.527
PARMA	198.986	CESENA	95.887
TRIESTE	198.668	PESARO	95.360
PRATO	198.326	LECCE	94.253
TARANTO	185.909	LA SPEZIA	92.711
MODENA	184.739	ALESSANDRIA	92.518
REGGIO EMILIA	172.518	BARLETTA	92.010
REGGIO CALABRIA	168.572	PISA	89.450
PERUGIA	162.467	GUIDONIA MONTECELIO	89.165
RAVENNA	156.444	PISTOIA	88.943
LIVORNO	152.916	LUCCA	88.614

RIMINI	150.630	TREVISO	85.770
CAGLIARI	146.627	BUSTO ARSIZIO	83.995
FOGGIA	145.447	CATANZARO	83.247
FERRARA	129.384	COMO	83.228
LATINA	127.732	FIUMICINO	83.075
SALERNO	125.958	BRINDISI	81.664
GIUGLIANO IN CAMPANIA	124.633	GROSSETO	81.412
MONZA	123.131		

Articolo 1, comma 910 (*Digitalizzazione del comune di Trento*)

Il comma 910, introdotto al Senato, autorizza la spesa di **500 mila euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per favorire la **digitalizzazione del comune di Trento**.

In particolare, la disposizione interviene in due ambiti:

- il sostegno delle attività di digitalizzazione ed innovazione dei **processi interni** della pubblica amministrazione;
- il miglioramento dell'efficienza dei **servizi al cittadino** mediante soluzioni digitali per il *back office*.

Sul punto si ricorda, in via generale, che l'**articolo 119** della Costituzione, al quinto comma prevede che lo Stato possa destinare “risorse aggiuntive” ed effettuare “interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni” “per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”.

Insieme, si ricorda che la Regione **Trentino - Alto Adige** ha **competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali** (e relative circoscrizioni), secondo quanto disposto dallo **Statuto di autonomia – fonte di rango costituzionale** - e dalle norme di attuazione. La competenza riguarda tutti gli aspetti dell'ordinamento - circoscrizioni territoriali, conferimento di funzioni, sistema elettorale - ed anche la finanza locale.

In particolare l'art. 4 dello Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) conferisce alla Regione potestà di emanare norme legislative nella materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

Per quanto concerne la **finanza locale**, secondo quanto stabilito dall'articolo 80 dello statuto, “Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale”.

In attuazione di tale principio sono intervenuti il D.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in

materia di finanza locale e il D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale

L'esistenza di un **sistema territoriale regionale integrato** è espressamente prevista per il Trentino-Alto Adige dall'art. 79 dello statuto il quale prevede che «Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci (...) al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti; (...) le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali».

Si segnala infine che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha stanziato oltre 6 miliardi per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (M1C1). Quasi la metà di queste risorse sono destinate alle PA locali, con un'attenzione specifica ai 7.896 comuni italiani, le istituzioni più vicine alle istanze dei cittadini. Per facilitare l'accesso alle risorse da parte degli enti, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ha lanciato PA digitale 2026, la piattaforma unica di accesso alle risorse PNRR dedicate alla digitalizzazione della PA: dalla migrazione in cloud all'utilizzo di piattaforme condivise per favorire l'interoperabilità pubblica passando per la diffusione di strumenti e servizi standard per pagamenti, siti internet, comunicazioni, notifiche a valore legale e identità digitale ([Rapporto sullo stato di digitalizzazione dei comuni italiani. Mappa dei comuni digitali 2025](#), luglio 2025, p. 7).

Secondo i dati di [ICity Rank 2025](#), la ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni capoluogo realizzata da ForumPA, Trento è tra “le 16 città capoluogo leader dell'innovazione digitale in Italia”.

Articolo 1, commi 915-921
*(Benefici in favore superstiti vittime civili violenza politica decedute
 anni 1970-1979)*

I **commi 915-921**, introdotti dal Senato, prevedono il riconoscimento di un’elargizione in favore dei superstiti delle vittime civili di atti di violenza politica decedute negli anni compresi tra il 1970 e il 1979.

Con i **commi 915-921**, inseriti durante l’esame in Senato, si intende riconoscere **un beneficio in favore dei superstiti delle vittime civili italiane di atti di violenza politica compiuti sul territorio nazionale decedute negli anni tra il 1970 e il 1979**. In tal modo si integrerebbe la disciplina vigente risultante da una pluralità di norme, tra le quali la [legge 20 ottobre 1990, n. 302](#) (*Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*), la [legge 23 novembre 1998, n. 407](#) (*Nuove norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*) e la [legge 3 agosto 2004, n. 206](#) (*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*). La materia e l’obiettivo di fondo dell’articolo in parola sono sostanzialmente gli stessi di un disegno di legge, [A.S. 991](#) (d’iniziativa del senatore Gasparri), che dal 2024 è all’esame della Commissione permanente I del Senato.

Il beneficio di cui **all’articolo 1, commi 915-921** consiste nella concessione di un’elargizione, a condizione della sussistenza di determinati requisiti che nei suddetti commi sono indicati dettagliatamente. L’arco di tempo considerato, 1970-1979, è in parte - ma non del tutto - corrispondente ai cosiddetti “anni di piombo”, locuzione che spesso si adopera partendo dal 1969 e proseguendo fino agli anni Ottanta inoltrati del secolo scorso. La norma è applicabile ai casi di vittime italiane - ma non straniere - di atti di terrorismo avvenuti sul territorio nazionale in quell’epoca. Conseguentemente, anche a episodi di terrorismo internazionale avvenuti in Italia, come la strage presso l’aeroporto di Roma Fiumicino del 1973.

Al comma 915, si definisce la platea dei potenziali beneficiari. A tal fine, si fa esplicito riferimento all’**articolo 4** della [legge 20 ottobre 1990, n. 302](#). Quindi, essi sono i componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, o soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed ai conviventi *more uxorio*. La qualifica di superstiti sarà riconosciuta **anche in assenza di sentenza**, ancorché non definitiva, che ne attesti la matrice politica dell’atto criminoso. Pare da ritenersi che il riconoscimento anche in assenza di

sentenza sia stato previsto allo scopo di non precludere l'applicazione della norma a casi tuttora dubbi, in cui la natura politica dell'atto criminoso appariva incerta e non è stata mai formalmente dichiarata giudiziarmente. Come si dirà più avanti, le richieste di ammissione al nuovo beneficio di legge andranno presentate al Ministero dell'Interno, talché parrebbe che finisca per spettare a quest'ultimo valutare se l'atto criminoso cui si riferiscono possa essere considerato di matrice politica.

In ogni caso, come si è detto, si tratta di **superstiti di vittime civili**, il che esclude i superstiti delle vittime che appartenevano alle Forze dell'Ordine, per le quali tuttavia a legislazione vigente esistono altre forme di assistenza e di sostegno. Inoltre, ai sensi della formulazione della norma proposta, sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari i superstiti di vittime le quali, pur essendo state colpite in data compresa tra 1° gennaio 1970 e 31 dicembre 1979, sono decedute in epoca successiva. Da notare che la citata legge 302/1990 non poneva un termine *ad quem* riguardo alla data dei decessi; piuttosto, il suo articolo 12 recava (e reca) il termine *a quo* del 1° gennaio 1969.

Il **comma 915** stabilisce altresì che l'elargizione in favore dei superstiti sia corrisposta a condizione che la vittima non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, salvo casi di coinvolgimento passivo accidentale ovvero risulti che, al tempo dell'evento, si era già dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e rapporti delinquenziali cui partecipava. Riguardo alla condizione della dissociazione, per motivi cronologici quest'ultima sembra non poter essere intesa in relazione alla condotta di dissociazione dal terrorismo i cui contorni furono delineati dalla nota [legge introdotta nell'ordinamento il 18 febbraio 1987, n. 34](#) (*Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo*).

Sempre ai sensi del **comma 915**, l'elargizione è unica anche in caso di concorso di più beneficiari. Il **comma 915** fissa un limite di spesa complessiva, che sarà di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Né il comma 915 né gli altri commi in questione mettono un tetto all'elargizione che può spettare ad un singolo beneficiario, all'interno del limite complessivo di 10 milioni di euro.

Il **comma 916**, tornando sulle condizioni necessarie per l'elargizione, afferma che l'estraneità alla commissione degli atti criminosi e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali di cui al precedente comma 915 sono richieste nei confronti di tutti i beneficiari.

Il **comma 917** espone le modalità di presentazione della domanda di ammissione al beneficio, la quale comunque dovrà essere presentata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno. Poiché il limite di spesa di cui al comma 915 è invalicabile, le domande saranno esaminante ed eventualmente

accolte in ordine cronologico e, qualora si prospettasse uno sfioramento del tetto di 10 milioni di euro suddetto, ulteriori domande non saranno prese in considerazione.

Il **comma 918** puntualizza che l'elargizione non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze.

In tema di cumulabilità, il **comma 919** aggiunge che l'elargizione non è cumulabile con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione.

I commi 920 e 921 sono di natura prettamente finanziaria. Il **comma 920** prevede che le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo alle spese per "assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie" siano aumentate nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Il **comma 921** dispone che agli oneri suddetti si provveda mediante corrispondente versamento da parte di Consap S.p.A. ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, delle risorse disponibili, che restano acquisite all'erario.

Articolo 1, comma 950
(Fondo in favore della minoranza slovena)

L'**articolo 1, comma 950** incrementa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali ed educative in favore della minoranza slovena.

Il **comma 950** interviene sulla dotazione del **Fondo** istituito dall'articolo 16 della [legge 23 febbraio 2001, n. 38](#) (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), destinato al **finanziamento degli interventi a tutela della minoranza linguistica slovena** della regione Friuli-Venezia Giulia disponendo, in particolare, un incremento delle risorse del suddetto Fondo pari a **0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**.

In particolare, a norma del comma 1 del sopra citato articolo 16, tale Fondo è istituito nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia ed è finanziato dallo Stato al fine di sostenere le attività e le iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della normativa in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 6 della Costituzione e della legge 5 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

Il comma 2 stabilisce invece lo stanziamento per gli anni 2001 e 2002 rinviando, per gli anni successivi, alla legge di bilancio dello Stato.

Sezione seconda

Articolo 9

(Stato di previsione del Ministero dell'interno)

L'articolo 9 contiene, al comma 1, l'autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2026. I successivi commi contengono disposizioni relative a variazioni contabili a valere sul medesimo stato di previsione.

Nel dettaglio, il comma 1 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero, per l'anno finanziario 2026, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Si riportano di seguito le spese finali del Ministero per gli anni 2026-2028 autorizzate dal disegno di legge di bilancio, in raffronto al bilancio 2025, come ridefinite a seguito della Nota di variazioni al bilancio, che ha recepito le modifiche approvate al Senato.

Spese del Ministero dell'interno per gli anni 2026-2028

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2025		PREVISIONI 2026-2028			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2026	DIFF. BIL 2026/ BIL 2025	BILANCIO INTEGRATO 2027	BILANCIO INTEGRATO 2028
SPESE FINALI	30.994	32.147	30.329,3	-664,7	30.456,3	30.035,7
% sulle spese finali STATO	3,4%	3,5%	3,3		3,3	3,4
Rimborso passività finanziarie	22,7	22,7	24	1,2	23,7	25,1
SPESE COMPLESSIVE	31.017	32.170	30.353,3	-663,7	30.480,1	30.060,8

Il comma 2 prevede che le somme versate all'entrata del bilancio dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del comma 3, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le spese dell'amministrazione della

pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2026 dal Fondo di cui all'art. 1, legge n. 1001/1969 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione, indicati in apposita tabella da approvarsi appunto con la legge di bilancio: *cfr.* cap. 2676, che reca nella legge di bilancio 14,8 milioni per il 2026).

Il **comma 4** autorizza, per il 2026, il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 relativo al pagamento delle speciali **elargizioni in favore delle vittime del terrorismo** e le risorse iscritte nel cap. 2872 relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle **vittime del dovere**, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, comma 562, legge n. 266/2005; art. 34, D.L n. 159/2007 e art. 2, comma 106, legge n. 244/2007).

Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 63,58 milioni per il 2026, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Lo stesso può dirsi per il capitolo 2872, per il quale sono iscritte risorse pari a 100 milioni per il 2026.

Il **comma 5** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a **riassegnare**, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2026, i **contributi** relativi al **rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno**, versati all'entrata del bilancio dello Stato, in quanto destinati al c.d. **Fondo rimpatri**, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-*bis* del TU in materia di immigrazione, adottato con D.Lgs. n. 286/1998).

L'articolo 5, comma 2-*ter*, del citato TU immigrazione sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno all'obbligo di versare un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento. Per alcuni permessi di soggiorno è stabilita un'esenzione dal pagamento del contributo.

Per il medesimo anno, il **comma 6** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - le **variazioni compensative di bilancio**, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le **risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito** di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-*ter*, del TU in materia di immigrazione).

Il **comma 7** autorizza per il 2026 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le **variazioni compensative di bilancio** tra i due programmi di spesa dello stato di

previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla **gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali**.

Il **comma 8** autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nella Missione 3, Programma 3.1 (nel capitolo 2502, che reca previsioni integrate di competenza per il 2026 pari a 13,4 milioni) al fine di consentire la corresponsione delle **competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato** per i **servizi resi nell'ambito delle convenzioni** stipulate con le società di trasporto ferroviario, con Poste italiane Spa, ANAS Spa e con l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Il **comma 9** dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come **lavoro straordinario** (ex art. 43, co. 13, legge n. 121 del 1981), trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il decreto adottato per il 2025.

Il **comma 10** autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti **variazioni di bilancio** (anche in conto residui) per l'attuazione per l'esercizio finanziario 2026 dell'articolo 1, comma 767 della legge n. 145 del 2018 (il quale ha previsto che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e **razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione**, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, con risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari, per gli anni che qui interessino, a 650 milioni annui).

Il **comma 11** autorizza il Ministro dell'interno ad effettuare, con propri decreti, previo assenso della Ragioneria generale dello Stato, le necessarie **variazioni compensative di bilancio** delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, al fine di consentire la corresponsione delle **competenze accessorie dovute al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e per quelle relative alla formazione del

personale previste dall'articolo 43 del medesimo decreto, realizzate mediante proprie strutture e avvalendosi del personale addetto.

Il **comma 12** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel capitolo 2501, p.g. 21, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», **relativo alla somme per l'assegno di lungo servizio all'esterno e indennità speciale del personale della Polizia di Stato destinato all'estero** (che reca previsioni integrate di competenza per il 2026 pari a 5,8 milioni).

Il **trasferimento delle risorse** è funzionale all'attuazione dell'articolo 1808, co. 1, del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010), che prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero mensile e un'indennità speciale **per il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare** destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, presso enti, comandi od organismi internazionali, ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe.

